

Recentemente la **Banca d'Italia** ha distribuito, ad un campione rappresentativo di *Intermediari*, un **Questionario** con lo scopo di avere dati ai fini **Antiriciclaggio** con allegata *Comunicazione al Sistema*. Il **Questionario** si pone nell'ottica di rispondere alle richieste, da parte dell'**Autorità Bancaria Europea** nei confronti delle **Autorità di vigilanza** locali, di ampliamento delle informazioni a supporto delle attività di vigilanza **Aml**, al fine di orientare la stessa secondo un approccio basato sul *rischio*.

Infatti, le **Linee Guida Eba/gi/2021/16 del 16.12.21**, in vigore dal 4.7.22 recanti *Orientamenti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio basata sul rischio ai sensi dell'art. 48, paragrafo 10 IV direttiva Aml*, richiedono alle **Autorità di vigilanza** di fondare la propria azione su una molteplicità di Fonti informative, funzionali al confronto con i *Soggetti vigilati*, all'individuazione di tendenze e rischi emergenti ed alla conduzione di valutazioni di rischio settoriali e individuali. In particolare, le **Linee Guida** richiamano espressamente l'esigenza di acquisire informazioni su:

- *tipologia di clientela,*
- *canali distributivi,*
- *operatività, prodotti e servizi offerti,*
- *esposizione al rischio geografico degli oggetti di valutazione.*

Secondo le **Linee Guida**, nel quadro di un efficace modello di vigilanza **ml** basata sul rischio, le **Autorità competenti** dovrebbero applicare le seguenti quattro fasi:

- *fase 1 – individuazione dei fattori di rischio di ml;*
- *fase 2 – valutazione dei rischi;*
- *fase 3 – vigilanza ml;*
- *fase 4 – monitoraggio e riesame del modello di vigilanza basata sul rischio.*

Inoltre, in attuazione del principio di proporzionalità, l'ampiezza delle informazioni richieste, la frequenza e l'intensità dell'impegno di vigilanza e dell'interlocuzione con il Soggetto della valutazione, dovrebbero essere commisurate ai rischi **ml** in concreto individuati.

Nell'ambito della *Fase1*, le **Autorità competenti** dovrebbero individuare e comprendere i fattori di rischio che incideranno sull'esposizione di ciascun Settore e oggetto di valutazione ai rischi **ml** utilizzando le diverse fonti di informazione richiamate dalle **Linee Guida**. Al fine di acquisire una buona comprensione dei *fattori di rischio* inerente applicabili agli oggetti di valutazione, le **Autorità competenti** dovrebbero raccogliere informazioni da varie Fonti che comprendano:

- *la struttura proprietaria,*
- *la reputazione e integrità dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di gestione e azionisti qualificati,*
- *la natura e complessità dei prodotti, servizi offerti, attività, operazioni condotte, canali di distribuzione (compresa la prestazione di servizi con canale a distanza), agenti ed intermediari,*
- *la tipologia e livello di rischio della clientela e dell'area geografica,*
- *informazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia delle misure di mitigazione messe in atto dall'oggetto di valutazione.*

Alle **Autorità competenti** viene altresì richiesto di adottare una *visione olistica* dei fattori di rischio di **riciclaggio** individuati nell'ambito della *Fase1*, i quali nel loro insieme costituiranno la base delle valutazioni individuali del rischio degli oggetti di valutazione e delle valutazioni settoriali del rischio, oggetto della *Fase2* del

modello di vigilanza. La valutazione del livello di rischio inerente e dell'effetto dei fattori di mitigazione su quest'ultimo, dovrebbe condurre all'assegnazione di un punteggio di rischio al Settore, al sotto-Settore ed all'oggetto di valutazione, allo scopo di favorire il confronto tra oggetti di valutazione e indirizzare le azioni intraprese dalle **Autorità competenti** nell'ambito della Fase 3.

In questa fase, le **Autorità competenti** dovrebbero assicurare che gli oggetti di valutazione esposti a rischio di **riciclaggio** significativo e molto significativo siano sottoposti ad una vigilanza più frequente ed intrusiva rispetto a quelli esposti al rischio moderatamente o meno significativo. Le stesse dovrebbero, poi, adeguare il loro approccio di vigilanza modulando uno o più degli elementi seguenti:

- la natura della vigilanza;
- la focalizzazione della vigilanza;
- la frequenza della vigilanza;
- l'intensità e l'invasività della vigilanza.

La Fase4 richiede un monitoraggio ed un esame continuo del modello di vigilanza basata sul rischio che è un *processo iterativo e continuativo*. Pertanto, le **Autorità competenti** dovrebbero effettuare esami periodici o ad hoc delle informazioni su cui si basa la loro valutazione del rischio ed aggiornarle, quando necessario.

Il **Questionario** risponde all'esigenza, per la **Banca d'Italia**, di clusterizzare i *Soggetti obbligati* da sottoporre a vigilanza secondo le richieste e le logiche fissate dall'**Autorità Bancaria Europea**. I risultati pervenuti, saranno presi in considerazione una volta ultimato il progetto, la cui conclusione è stimata entro il *primo semestre del 2023* e la cui versione definitiva sarà sottoposta annualmente a tutti i *Soggetti vigilati* ai fini **Aml** nei prossimi mesi per apportare al **Questionario** eventuali modifiche od affinamenti. Lo stesso consta di sei Sezioni:

- A informazioni sulla clientela;
- B informazioni sui canali distributivi;
- C informazioni sulla presenza all'estero;
- D informazioni sui mandati fiduciari;
- E informazioni sui presidi aml;
- F informazioni di gruppo.

Tra tutte, particolare attenzione merita proprio la *SezioneE* recante informazioni sui presidi **Aml** che a sua volta è composta da 8 aree tematiche:

- *profili economici* (ad es. richieste su costi diretti ed investimenti in materia aml);
- *assetto organizzativo in materia aml* (ad es. richieste su anni di esperienza e permanenza nel ruolo del responsabile aml/sos, Fte impiegati nei controlli aml di secondo livello);
- *controlli in materia aml* (ad es. richieste su verifiche svolte dalla funzione aml sull'adeguatezza delle procedure, verifiche svolte da altre funzioni di controllo in materia aml, quota degli addetti alla rete distributiva sottoposti a verifiche aml);
- *formazione* (ad es. richieste su quota delle Fte impiegate nell'aml che ha usufruito della formazione);
- *controlli in materia Cft*;
- *adeguata verifica* (ad es. richieste su clienti per cui alla data di riferimento l'adeguata verifica non è stata aggiornata secondo la tempistica e la frequenza stabilite nella Policy in ragione del profilo di rischio);
- *sos* (ad es. richieste su alert generati dalle procedure informatiche, su operazioni potenzialmente sospette archiviate dal responsabile o delegato sos);
- *autovalutazione* (rischio residuo risultante dall'esercizio di autovalutazione rispetto al periodo di riferimento).

